

Prot. 93/2019



TRIBUNALE DI ISERNIA



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO DI MEDIAZIONE
FAMILIARE PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA**

Il Tribunale di Isernia, nella persona del Presidente Dott. Vincenzo Di Giacomo

ed

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nella persona del Presidente avv. Maurizio Carugno

PREMESSO CHE

- i procedimenti di separazione e divorzio sono in costante aumento come dimostrano i dati rilevati dall'ISTAT e sono spesso caratterizzati da situazioni altamente conflittuali, con gravi effetti negativi per le parti ed in particolar modo per i minori coinvolti;
- l'art. 155 c.c., così come modificato dalla legge n. 54 del 2006 in materia di separazione dei coniugi ed affidamento condiviso dei figli, dispone che anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, assistenza, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale”;
- l'art. 337 octies c.c. (inserito dall'art. 55 del D.Lvo 28.12.2013 n. 154) disciplina i poteri del giudice e ascolto del minore, disponendo che prima dell'emanazione anche in via provvisoria dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c., il giudice può assumere d'ufficio o su istanza di parte mezzi di prova, disponendo inoltre l'ascolto del minore - se opportuno - che abbia compiuto anni 12 o anche di minore età se capace di discernimento; viepiù aggiungendosi che *“Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale dei figli”*;
- l'art. 6 Legge 10 novembre 2014, n. 162 stabilendo che *“nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno informato i propri clienti di esperire la Mediazione Familiare, stante l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”*, distingue tra l'attività conciliativa dell'Avvocato e quella del Mediatore Familiare, complementare e funzionale al raggiungimento di un accordo per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

CONSIDERATO CHE

1. Alla luce del suddetto contesto normativo, può apparire proficuo il ricorso ad esperti mediatori familiari con la funzione di tentare di restituire ai genitori la responsabilità delle decisioni riguardanti i loro figli, apparendo il Mediatore Familiare un facilitatore della comunicazione, che aiuta le parti (padre e madre) a trovare soluzioni realistiche per il miglior adempimento dei loro compiti genitoriali, specie nella difficile fase della imminente disgregazione del nucleo familiare. Prefiggendosi la mediazione familiare di mantenere in capo ai genitori il ruolo di protagonisti responsabili e di rifiutare la logica della “vittoria di una parte sull’altra e della contrapposizione genitore BUONO e genitore CATTIVO;
2. Il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (9871) del 19.01.98 del Consiglio d’Europa, e della Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Tali provvedimenti mettono in evidenza che:
 - a) Il percorso di mediazione familiare dovrebbe essere autonomo e complementare rispetto al contesto giudiziario;
 - b) Il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;
 - c) La volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;
3. L’istituto dell’esperto mediatore ex art. 155 sexies c.c. è incompatibile con quello di CTU ex art. 61 e seg. C.p.c. e artt 13-24; 89-92 disp. Att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p., in primis per l’autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario; difatti, mentre gli ausiliari del giudice sono da quest’ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione finale, il mediatore familiare mette la propria professionalità a disposizione delle parti, che ne rappresentano i diretti beneficiari.

Del resto, la riservatezza, la confidenzialità degli incontri, l’assenza di processo verbale e di relazione da parte del Mediatore Familiare, la volontarietà dell’accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, confermano l’inconciliabilità tra i due istituti;
4. Il mediatore familiare, sostenendo i coniugi nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari, inevitabilmente compromesse per effetto della separazione, guida la coppia verso il recupero di un rinnovato senso della bi-genitorialità al fine di garantire e preservare la continuità dei legami tra genitori e figli;
5. In un clima di leale e trasparente collaborazione istituzionale, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia, recependo tali indicazioni normative, predisporrà un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Mediatori Familiari con specifica formazione professionale, rispondente ai criteri stabiliti dal Forum European Formation et Recherche en Mediation Familiare.
6. Il Tribunale di Isernia, nella persona del Presidente, riconosciuta l’utilità della mediazione familiare nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, quale strumento alternativo alla lite giudiziaria ed efficacemente deflattivo del carico di lavoro, intende farne concreta applicazione mediante l’istituzione dello Sportello di Mediazione Familiare all’interno dello stesso Tribunale;
7. In tale ottica istituzionale e per il perseguimento delle suindicate finalità di miglioramento del “Servizio Giustizia”, sembra potersi confermare la collaborazione con i professionisti mediatori familiari di cui all’elenco già in possesso della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Isernia, che ebbero a presentare domanda di iscrizione al sopra citato elenco e che dovranno confermare la propria disponibilità, previo apposito interpello pubblico di disponibilità,

affisso alla porta di questo ufficio ed alla bacheca degli avvocati, corredata dai relativi curriculum e dalla documentazione attestante il possesso dei prescritti requisiti suindicati.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Tribunale di Isernia nella persona del Presidente Dott. Vincenzo Di Giacomo ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Isernia, nella persona del Presidente avv. Maurizio Carugno, sottoscrivono il presente protocollo d'intesa alle seguenti condizioni:

1. È istituito uno sportello della mediazione familiare presso questo Tribunale, che resterà aperto nelle giornate in cui saranno tenute le udienze di separazione e divorzio.
2. Il Tribunale, nella persona del Presidente, si impegna a che nel decreto di fissazione di udienza o nei successivi provvedimenti relativi ad un procedimento di separazione o divorzio sia inserita la seguente formula: l'invita le parti ad intraprendere, solo ove le stesse concordemente lo ritengano, prima dell'udienza presidenziale, un percorso di mediazione familiare, con l'individuazione di un mediatore familiare, così definito ex Legge n. 4/2013 e norma UNI n. 11644 del 30/8/2016, al fine di "raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli" ai sensi dell'art. 155 sexies c.c.; l'elenco dei Mediatori Familiari è disponibile presso il punto informativo allestito nel presente Tribunale o presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione.
3. Laddove nei procedimenti di separazione e divorzio le parti dovessero convenire sull'opportunità di intraprendere un percorso di mediazione familiare nell'interesse esclusivo dei minori, l'ufficio rinvierà ad una successiva udienza (di norma non oltre i tre mesi), rimettendo le parti davanti ai Mediatori Familiari.
4. Il percorso di mediazione familiare potrà essere liberamente revocabile da uno o ambo le parti, ovviamente fatti salvi i diritti economici eventualmente maturati da parte dei mediatori familiari.
5. I Mediatori Familiari nomineranno un coordinatore tra i nominativi indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il coordinatore formerà con congruo anticipo una turnazione tra i mediatori prevedendo le eventuali sostituzioni in caso di impedimento. I Mediatori opereranno secondo detta turnazione in base a rigoroso ed asettico ordine alfabetico. I turni verranno tempestivamente comunicati alla Segreteria del Presidente del Tribunale, che provvederà a trasmetterli alla competente Cancelleria, nonché al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
6. Il Mediatore Familiare impossibilitato a presenziare nel giorno del suo turno, avrà cura di comunicare tempestivamente ed in forma scritta tramite pec o fax, il proprio soggettivo impedimento al COA di Isernia, che tempestivamente dovrà provvedere alla sostituzione. Al tempo stesso, ognuno dei Mediatori Familiari presenti presso lo sportello si impegnerà a garantire agli altri colleghi un certo margine di disponibilità a prescindere dal proprio turno.
7. Nel caso di rapporti di amicizia o parentela, il Mediatore Familiare di turno si astiene dall'attività e la presa in carico della coppia passa al successivo mediatore familiare di turno.
8. È contemplata la previsione della riapertura annuale dei termini dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei mediatori familiari.



9. Ai Mediatori Familiari iscritti nel suddetto elenco, tenuto presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Isernia, che siano anche in possesso del titolo per l'esercizio della professione di avvocato, è fatto divieto di svolgere attività forense nei procedimenti di separazione (consensuale o giudiziale) ed in quelli divorzili in favore delle medesime parti per le quali si è svolta l'attività di mediazione.
10. Esaurito il percorso di mediazione familiare, se del caso anche mediante rinvio ulteriore dell'udienza, su istanza congiunta delle parti e previo parere favorevole del Mediatore Familiare designato, il processo riprenderà, e qualora non vi sia accordo per i figli, il Mediatore rimetterà al Giudice una comunicazione relativa al suo insuccesso (es. mancata comparizione di una o entrambe le parti), senza per questo violare la privacy delle parti medesime o le regole deontologiche.
11. Ogni questione, rapporto giuridico ed economico avrà luogo esclusivamente tra le parti e i mediatori familiari, senza garanzia ed assicurazione alcuna da parte del Tribunale o degli Avvocati.
12. Il protocollo avrà durata di tre anni e sarà rinnovato automaticamente in assenza di richieste di revoca o modifiche inoltrate alla segreteria della Presidenza del Tribunale almeno un mese prima della scadenza.

Isernia, 9 ottobre 2018 – come integrato in data 4 luglio 2019


Il Presidente COA Isernia

Avv. Maurizio Carugno



Il Presidente del Tribunale di Isernia

Dott. Vincenzo Di Giacomo

Magistrati, togati ed onorari, del Tribunale, nonché, e come del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia - Si pubblica altresì sul sito web del Tribunale di Isernia, con invito al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia a pubblicarlo anche sul sito dell'Ordine. Si trasmette altresì alle competenti Cancellerie.